

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO:impugnazione ex art. 111 Cost. del decreto di chiusura del fallimento

LA CORTE SI PREMA DI GASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente K.

R.G.N.863/2003

Dott. Donato Plenteda

Dott. Giovanni Losavio

Consigliere

Dott. Francesco Maria Fioretti

Consigliere

cron. 2988

Dott. Carlo Piccininni

Dott. Aniello Nappi

Consigliere
Consigliere

Rep. 784

ha pronunciato la seguente:

Vd.7.12.2005

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento di Di Napoli Anna Maria & C. s.a.s. e di Di Napoli Anna Maria in persona del curatore, domiciliati in Napoli presso l'avv. Guido Belmonte, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicola Fabrizi 11/A, presso l'avv. Maria D'Alessandro, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

4220



:1]

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli
emesso nel procedimento n. 263/2002 in data 24.10.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7.12.2005 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito l'avv. Ragozini per la Banca Antoniana Popolare Veneta, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

In data 5.6.2002 il Tribunale di Napoli dichiarava chiuso il fallimento della Di Napoli Anna Maria & C. s.a.s. e della Di Napoli Anna Maria ai sensi dell'art. 118 n. 1 l.f.

Contro il decreto di chiusura proponeva reclamo la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. che, essendo ancora pendente l'opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo, sosteneva che non ricorressero le condizioni per dichiarare la chiusura del fallimento a norma del citato art. 118 n. 1 l.f.

La Corte di Appello di Napoli in accoglimento del reclamo dichiarava la nullità del decreto impugnato



prosecuzione della procedura la edordinava pendenza fallimentare, osservando che la del giudizio di opposizione proposto dal reclamante avverso il provvedimento di esclusione del credito dallo stesso azionato in sede di formazione dello avrebbe consentito stato passivo non configurare, da un punto di vista logico, un'ipotesi in qualche modo equiparabile a quella della mancata proposizione di domande di ammissione al passivo " richiamata dal citato art. 118, n. 1 1.f.

Contro il decreto proponeva ricorso per cassazione il fallimento della Di Napoli Anna Maria & C. s.a.s. e del socio accomandatario, che con un unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di sostanzialmente rilevando motivazione che l'interpretazione offerta dalla Corte di Appello avrebbe determinato un dannoso allungamento dei tempi di definizione della procedura, mentre quella sarebbe stata in sintonia il suggerita carattere concretamente concorsuale della stessa e non avrebbe recato alcun pregiudizio al creditore istante.

Resisteva con controricorso la Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a., che eccepiva



l'inammissibilità del ricorso sotto il duplice aspetto del difetto di interesse per il fallimento e della non decisorietà del decreto.

Nel merito ne deduceva comunque l'infondatezza.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.12.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca Antoniana Popolare Veneta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice aspetto, il primo dei quali è stato individuato nel "difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. del curatore fallimentare .. a proporre ricorso per cassazione ".

Il rilievo è fondato.

In proposito occorre infatti rilevare che compito di del curatore quello provvedere all'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato, nella prospettiva di acquisire le attività facenti capo all'imprenditore, procedere alla relativa liquidazione e curare quindi la ripartizione del ricavato tra i creditori, nel rispetto della loro " par condicio " (art. 31 l.f.).

Nella specie l'impugnativa proposta non appare espressione di alcuno dei detti poteri, sicché il



profilo di ammissibilità esplicitamente dedotto in preliminare dal curatore del fallimento, individuato " nell'esigenza di lasciar controllare dal Supremo Giudice di legittimità la correttezza (negata dal giudice a quo) d'un atto incluso nell'ambito di una procedura munita pure d'una rilevanza pubblicistica, ma anche da quella tutela di un interesse del debitore fallito, della deve farsi carico il curatore quale nell'adempimento dei doveri che la legge gli commette " appare privo di pregio ed inconsistente. ciò non soltanto in ragione del denunciato difetto di interesse del curatore all'impugnazione, precisamente per sua sostanziale più la estraneità alla controversia oggetto di giudizio ed al rapporto fatto valere, rispetto al quale la correttamente qualità dí parte può essere riconosciuta esclusivamente all'imprenditore del cui fallimento è stata disposta dapprima chiusura e quindi la riapertura, come d'altra parte già verificatosi in sede di reclamo, nella quale la notifica del reclamo era stata eseguita nei confronti del legale rappresentante della società Di Napoli oltre che di quest'ultima come socia accomandataria, ed al curatore soltanto



conoscenza.

Ne discende, conclusivamente, che il ricorso va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese processuali del presente giudizio, attesa l'estraneità dell'imprenditore fallito, su cui viceversa sostanzialmente incidono gli effetti della decisione, alla proposizione del ricorso in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Roma, 7.12.2005

Il consigliere estensore

Il Presidente

Der 12/FEB. 2000